

ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2024

Dati anagrafici	
Sede in	VIA RUBBIANI, 5 BOLOGNA BO
Codice Fiscale	00610880379
Numero Rea	BO 361761
P.I.	00610880379
Capitale Sociale Euro	120.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	522190
Società in liquidazione	si
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2024	31-12-2023
Stato patrimoniale		
Attivo		
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.113.846	10.115.306
Totale crediti	10.113.846	10.115.306
IV - Disponibilità liquide	19.510	15
Totale attivo circolante (C)	10.133.356	10.115.321
D) Ratei e risconti	37	34
Totale attivo	10.133.393	10.115.355
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	120.000	120.000
VI - Altre riserve	(86.371)	(86.369)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(14.205)	(27.611)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	47.717	13.405
Totale patrimonio netto	67.141	19.425
B) Fondi per rischi e oneri	17.264	79.113
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.048.988	10.016.817
Totale debiti	10.048.988	10.016.817
Totale passivo	10.133.393	10.115.355

Conto economico

	31-12-2024	31-12-2023
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
altri	110.517	50.085
Totale altri ricavi e proventi	110.517	50.085
Totale valore della produzione	110.517	50.085
B) Costi della produzione		
7) per servizi	42.776	23.986
14) oneri diversi di gestione	15.503	447
Totale costi della produzione	58.279	24.433
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	52.238	25.652
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	4.521	10.506
Totale interessi e altri oneri finanziari	4.521	10.506
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(4.521)	(10.506)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	47.717	15.146
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	1.741
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	1.741
21) Utile (perdita) dell'esercizio	47.717	13.405

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2024

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio intermedio di liquidazione al 31/12/2024.

Il bilancio intermedio di liquidazione viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio intermedio di liquidazione risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31/12/2024 evidenzia un utile di esercizio di euro 47.717,02.

Con Assemblea dei soci tenuta in data 30/06/2014 è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società e nominato il Liquidatore nella persona del Dott. Paolo Diegoli, con effetto dal 02/07/2014 in seguito alla pubblicazione nel registro delle imprese di Bologna.

Il presente bilancio intermedio di liquidazione, riferito alla data del 31/12/2024, è l'undicesimo successivo alla nomina del liquidatore ed è stato redatto ai sensi dell'art. 2490, co. 4, c.c., tenuto conto delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC n.5.

Anche se durante la liquidazione non vi è più un complesso produttivo funzionante, sono stati ugualmente utilizzati gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli artt. 2424 e 2425, c.c., con le deroghe consentite dall'art. 2435-bis, c.c., sia perché ciò consente di meglio apprezzare la dinamica delle componenti patrimoniali e reddituali e le modifiche subite dalla composizione del patrimonio netto sia, infine, per ragioni di opportunità fiscale.

Si riepilogano di seguito le vicende straordinarie ed i contenziosi ancora in corso nonché la loro evoluzione rispetto a quanto relazionato precedentemente nella redazione del Bilancio intermedio di liquidazione 2023:

ATC/Corte dei Conti - Giudizio di Conto n. 43663 - Anni 2008-2009

Relativamente al Giudizio di Conto n. 43663 per gli anni 2008-2009 che nasce dagli accertamenti della Guardia di Finanza di Bologna e per il quale ATC ha a suo tempo conferito mandato e all'Avv. Alfredo Biagini, per continuità di difesa (si veda Giudizio di Conto n. 41786 per gli anni dal 1997 al 2006), oltre che per la competenza del legale in tale materia, con Sentenza n. 636/2016 del 4/11/2016 della Corte dei Conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame, è stato rideterminato da € 6.489.574,27 in € 239.379,65 il debito dell'agente contabile ATC Spa nei confronti del Comune di Bologna ancora presente in bilancio al 31.12.2018. Tuttavia con atto di pignoramento del 4 marzo 2019, il Comune di Bologna ha avviato le procedure esecutive procedendo al pignoramento delle disponibilità finanziarie residue presso Banca di Bologna, soddisfacendo parzialmente il credito per Euro 59.152.

Contenzioso Tributario in materia di Irap 2007 2010

Come è stato già relazionato dall'Organo amministrativo nonché dal liquidatore nelle relazioni dei precedenti esercizi si rammenta che nel corso del 2012 la Società ha ricevuto avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna per i periodi d'imposta dal 2007 al 2010 riguardanti l'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini dell'IRAP per un totale d'imposte accertate pari ad euro 3.726.949.

L'attività accertativa era stata svolta dall'Agenzia delle Entrate antecedentemente all'operazione di scissione del 1 febbraio 2012 e la contestazione riguarda la deducibilità del costo del personale impiegato nel trasporto e non anche di quello relativo alla sosta.

Il rilievo dell'Agenzia delle Entrate si basa, infatti, sull'assunto che la deducibilità dei predetti costi non si applica alle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, ecc.

Tenuto conto che ATC S.p.A.:

- 1) Non operava in concessione amministrativa, ma in conformità a un "contratto di servizio" appartenente alla categoria dell'appalto di servizi;

- 2) Che ad essa non era riferibile alcun tipo di "tariffa", e tanto meno di "tariffa sensibile", in considerazione del fatto che il prezzo del titolo di viaggio non era determinato tenendo conto del costo fiscale dell'IRAP, né di alcun altro costo, in quanto i ricavi della medesima erano significativamente integrati dai contributi ricevuti.

Essa ha ritenuto di non rientrare nell'esclusione e quindi ha operato le deduzioni in oggetto ai fini dell'IRAP (cd. "cuneo fiscale").

Gli avvisi di accertamento in oggetto appaiono, quindi, infondati per più motivi: sia perché si basano su un'interpretazione della normativa che si pone in netto contrasto con la legge medesima e con la Commissione Europea, sia perché si estendono anche alle deduzioni del cuneo fiscale relativo ai dipendenti diversi da quelli impiegati nel trasporto.

Per tali motivi, la Società ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna avverso ai predetti avvisi di accertamento, Ricorso rigettato con Sentenza CTP del 20 giugno 2014. Tale sentenza di primo grado è stata successivamente impugnata in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER con Istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza della Commissione tributaria Provinciale. Anche il Ricorso in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER è stato rigettato con Sentenza del 5 giugno 2015. Tale sentenza di secondo grado è stata impugnata per Cassazione nonché mediante istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Con l'ordinanza 22 dicembre 2023, n. 35800 della Corte di Cassazione, Sezione tributaria, è stato accolto il ricorso di ATC cassando la pronuncia impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione. Si è proceduto quindi alla riassunzione della causa, entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia della Corte di Cassazione (art. 63 d.lgs. n. 546/1992), presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna la quale, in data 25/11/2024, ha accolto l'appello proposto da ATC in relazione agli avvisi impugnati e ha annullato gli avvisi stessi.

L'Agenzia delle Entrate inoltre è stata condannata al pagamento delle spese processuali a favore dell'appellante, che liquida in complessivi euro 25.000,00, oltre IVA e CPA e spese forfettarie.

In data 10 febbraio 2025 sono scaduti i termini per il ricorso in Cassazione da parte dell'AE pertanto la sentenza è passata in giudicato.

Contenzioso Tributario in materia di Irap 2011

Si rende noto inoltre che, in seguito a verifica fiscale relativa al periodo di imposta 2011, è stato notificato in data 9 marzo 2015 avviso di accertamento per Euro 1.305.905 riguardante sempre l'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini dell'IRAP, contro il quale è stato proposto nei termini ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna. Ricorso rigettato con Sentenza CTP del 19 febbraio 2016. Tale sentenza di primo grado è stata impugnata in Appello il 18 maggio 2016 davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER con Istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza della Commissione tributaria Provinciale. Con dispositivo del 15 luglio 2016 è stata respinta la richiesta di sospensione. Anche il Ricorso in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER è stato rigettato con Sentenza del 13/08/2019 depositata il 3/01/2020. Tale sentenza di Appello non è stata impugnata per Cassazione, come preannunciato in sede di Nota Integrativa 2019, per la carenza delle risorse finanziarie della liquidazione necessarie a far fronte alle spese legali. A questo proposito, come meglio specificato al titolo successivo, si ritiene che il conseguente onere economico relativo al ramo trasporti, derivante dalla soccombenza in giudizio, non compete ad ATC S.p.A. ma a TPER. Pertanto, i relativi importi affidati all'Agente della riscossione, sono stati contabilizzati nei crediti.

Contenzioso Tributario in materia di Irap 2012-2014

In data 27 ottobre 2016, inoltre, si è concluso con notifica del processo verbale di constatazione da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna, il controllo fiscale relativo agli esercizi 2012, 2013 e 2014. Le violazioni contestate ripropongono i rilievi relativi all'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini dell'IRAP, sia per quanto riguarda il ramo trasporti che il ramo sosta per una maggiore imposta di Euro 308.332. In seguito ai suddetti verbali sono stati notificati in data 6 aprile 2017 avvisi di accertamento per Euro 190.615 per il 2012, Euro 84.225 per il 2013 e Euro 33.492 per il 2014 contro i quali è stato proposto nei termini ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna. Ricorso rigettato con Sentenza CTP del 21/12/2018 depositata il 7/10/2019. Tale sentenza di primo grado è stata opportunamente impugnata nei termini in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER, grazie al gratuito patrocinio dei difensori. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, con sentenza del 8/7/2024, in riforma della sentenza impugnata ha accolto l'appello proposto da ATC in relazione agli avvisi impugnati e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali a favore dell'appellante, che liquida in complessivi euro 15.850,00, oltre IVA e CPA e spese forfettarie.

Non risulta ricorso in Cassazione da parte dell'AE il cui termine è scaduto il 28/2/2025.

Tenuto conto che le sentenze a favore di ATC dei contenziosi IRAP 2007/2010 e 2012/2014 sono divenute definitive nell'esercizio 2025, nel Bilancio al 31/12/2024 risultano ancora i rapporti di credito nei confronti di TPER e del Comune di Bologna. Nelle note integrative degli esercizi precedenti figura dettagliato il ribaltamento degli oneri derivanti dall'accertamento ramo trasporti nei confronti di TPER ed degli oneri derivanti dall'accertamento ramo sosta nei confronti del Comune di Bologna.

Procedura per il recupero dei crediti nei confronti di TPER

Si precisa che, relativamente ai contenziosi IRAP di cui sopra, nei bilanci chiusi a partire dal 31/12/2012 ad oggi non è stato appostato alcun fondo a copertura del rischio in oggetto, per due motivi.

Innanzitutto, perché, come già in precedenza riferito, a prescindere ovviamente dalla normale alea che caratterizza ogni tipo di contenzioso (soprattutto fiscale), si ritengono fortemente fondati i motivi del ricorso.

In secondo luogo (e soprattutto), perché, nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio, si ritiene che il conseguente onere economico non competa ad ATC S.p.A. ma a TPER. Nel Conto della gestione al 1.7.14 predisposto dagli amministratori e di conseguenza nei Bilanci successivi invece, per effetto di quanto sopra evidenziato, è stato rilevato il debito nei confronti dell'erario ed il corrispondente credito verso TPER per totali Euro 4.468.448 di cui 3.726.949 per imposte IRAP.

Si osserva, al riguardo, che gli atti di scissione (progetto, delibere ed atto finale) hanno sancito il principio, peraltro coerente con lo spirito dell'operazione e con la prassi, per i quali la Società scissa e la Società beneficiaria si sarebbero fatte carico di ogni sopravvenienza passiva e attiva inerente al ramo d'azienda di rispettiva competenza.

Ebbene, tenuto conto che la questione in parola, afferente il contenzioso IRAP per gli anni 2007/2010, per l'anno 2011 e per gli anni 2012/2014, si riferisce a deduzioni effettuate ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP riguardanti pressoché totalmente il personale dipendente impiegato nel ramo d'azienda "Trasporto", poi scisso in TPER, va da sé che la sopravvenienza passiva che dovesse derivare dall'eventuale soccombenza in giudizio non può non essere di competenza di tale ultima Società.

Al riguardo, prima il Consiglio di Amministrazione di ATC S.p.A. e successivamente il liquidatore, hanno formalmente interessato il Consiglio di TPER per rappresentare la situazione in oggetto, il quale ha manifestato delle opposizioni.

Il Consiglio di Amministrazione di ATC S.p.A., anche a seguito del coinvolgimento dei soci e vista la delicatezza e la rilevanza della questione, ha quindi ritenuto opportuno richiedere un parere pro veritate sull'argomento ad un prestigioso studio legale di diritto amministrativo - commerciale italiano (Prof. Acquarone di Genova) sul tema in oggetto, parere col quale viene confermata la correttezza delle posizioni di ATC S.p.A. e l'assoluta erroneità della posizione assunta da TPER.

I Soci hanno preso atto di tale posizione in occasione della seduta dell'Assemblea del 18 febbraio 2013. Anche il Liquidatore, in seguito ad invito dei soci in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014, ha quindi ritenuto opportuno richiedere un parere pro veritate sull'argomento ad un prestigioso studio legale di diritto amministrativo - commerciale italiano (Prof. Luca Nanni dello Studio Galgano di Bologna) sul tema in oggetto, parere col quale viene nuovamente confermata e ribadita la correttezza delle posizioni di ATC S.p.A..

Si noti, infine, che, in coerenza con l'assunto alla base di tale pacifica posizione, ATC S.p.A., avendo predisposta e presentata richiesta di rimborso dell'IRES per mancata deduzione dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato di cui all'art. 2, comma 1-quater, del D.L. n. 201/2011, per gli anni dal 2007 al 2011, ha riconosciuto che la relativa sopravvenienza attiva conseguita afferisca per la quasi totalità (e cioè per Euro 1.783.289 su un importo complessivo di Euro 1.904.352) a TPER, in considerazione del fatto e nella misura in cui il costo del personale sul quale è stato commisurato l'importo del rimborso afferiva al ramo d'azienda scisso in TPER. Coerentemente, nel bilancio al 31/12/2012 e seguenti ATC S.p.A. ha iscritto un debito verso TPER di Euro 1.783.289, che onorerà allorquando riceverà l'importo del rimborso dall'Erario.

Pertanto, in seguito agli atti di escussione delle fidejussioni in essere garantite da depositi vincolati per Euro 1.500.000,00 presso Unicredit e 483.777 presso BPER, nonché al pignoramento dei crediti presso terzi eseguiti da Equitalia con cui sono stati pignorati depositi di conto corrente bancari e postali per Euro 1.263.000 oltre ai crediti erariali a rimborso vantati presso l'Agenzia delle Entrate per Euro 1.904.352, in data 24 febbraio 2017 è stato notificato l'atto di citazione contro Tper per ottenere un corrispondente indennizzo calcolato in Euro 4.975.305. Con sentenza n. 2451/19 resa in data 14 novembre 2019, in accoglimento della domanda formulata da ATC S.p.A. in liquidazione, il Tribunale di Bologna, nel dichiarare TPER S.p.A. *"obbligata, a norma dell'art. 10 «dell'atto di fusione e scissione» dell'1 febbraio 2012, a tenere la società attrice ATC s.p.a. in liq. indenne da quanto da quest'ultima versato all'Erario in ragione delle «sopravvenienze passive» così come meglio descritte in atto di citazione"*, ha condannato *"la società convenuta al pagamento in favore della società attrice dell'importo da quest'ultima a tale titolo concretamente corrisposto all'Erario"*. Detta sentenza è stata munita della relativa formula esecutiva in data 16 dicembre 2019 e in data 19 dicembre 2019 regolarmente notificata a TPER S.p.A. unitamente all'atto di precetto a cui è seguito il pignoramento presso terzi pari ad Euro € 2.227.280,59 nonché il ricorso in opposizione di TPER S.p. A seguito dal decreto di sospensione e successiva conferma. A tale proposito è stato siglato un accordo transattivo in data 26 aprile 2021 con rinuncia da parte di Tper alla causa di merito promossa ex art. 616 cpc ed il pagamento di un contributo alle spese legali. Da parte ATC è stata espressa rinuncia al processo esecutivo ed ai pignoramenti ancora in essere. Contro la suddetta sentenza n. 2451/19 è stato presentato Appello da TPER datato 17/7/20 e successivamente Memoria di Costituzione ed Appello incidentale da parte di ATC. All'Udienza del 27 aprile 2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 25 ottobre 2022. In seguito all'udienza virtuale del 25 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione. Entro il 16 gennaio 2023 sono state depositate le comparse conclusionali e le relative repliche. In seguito a richiesta da parte di TPER della discussione orale della causa, la Corte l'ha fissato l'udienza per il 28 marzo 2023. Con sentenza del 6 giugno 2023 La Corte d'Appello di Bologna ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, rigettando l'appello principale di TPER Sp.A. ed il nostro appello incidentale. In data 29 febbraio 2024 TPER Sp.A. ha notificato ricorso per Cassazione e ATC ha dovuto presentare il Controricorso in data 9 aprile 2024.

Cause di lavoro

Le cause di lavoro ad oggi si ritengono estinte.

Tenuto comunque conto dei pignoramenti sulle disponibilità finanziarie di ATC, eseguiti da Equitalia in seguito al rigetto del ricorso da parte della Commissione Regionale in merito al contenzioso IRAP, e dal Comune di Bologna in relazione alla Sentenza della Corte dei Conti di cui sopra, nonché della posizione assunta da TPER rispetto alla suddetta vicenda, il Liquidatore, anche in seguito alla pubblicazione in G.U. del decreto legislativo n. 175/2014 con cui sono state introdotte nuove responsabilità a carico dei liquidatori in merito al pagamento dei creditori, ha sospeso i pagamenti dei debiti societari che non siano supportati da un titolo di prelazione e quindi relativi a creditori con grado di privilegio superiore a quello dell'erario.

Per quanto riguarda il rischio di credito e di liquidità, per effetto degli esiti a favore di ATC dei contenziosi IRAP 2007/2010 -2012/2014, si può ragionevolmente sostenere che i crediti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate corrispondenti agli importi pignorati per Euro 5.163.212, oltre ad interessi maturati, vengano sicuramente onorati. Mentre il rischio di liquidità è legato ai tempi con cui l'Agenzia delle Entrate provvederà a restituire il dovuto. Relativamente al rischio di liquidità, si segnala anche il conferimento degli incarichi di assistenza professionale conferiti al legale che assiste la società nella causa Tper per totali Euro 118.500,00 oltre maggiorazioni di legge e comunque al netto degli importi liquidati da controparte in seguito a transazione. Per espresso accordo, il pagamento del compenso sarà eseguito se ed in quanto i futuri incassi consentano di provvedere in tutto o in parte al pagamento stesso, a meno che controparte non venga condannata alle spese.

Per quanto riguarda la previsione dei tempi di chiusura della liquidazione, tenuto conto degli esiti dei contenziosi di cui sopra, si ritiene si possa ipotizzare una data entro il prossimo esercizio 2026.

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio intermedio di liquidazione, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

Nella redazione del Bilancio intermedio di liquidazione gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c. c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di fondi svalutazione crediti dell'ammontare totale di euro 1.374.469 diminuito rispetto al 2023 per Euro 66.072 per effetto dello storno di crediti inesigibili per pari importo.

Si precisa che i crediti, che in bilancio al netto dei fondi di svalutazione pari a 1.374.469 sono pari a Euro 10.113.846, sono così composti:

- Clienti per Euro 179.638;
- Crediti V/altri per Euro 10.513.375 comprensivo:
 1. di un credito verso Tper per Euro 8.899.427 per rivalsa del debito derivante dall'accertamento IRAP di pari importo;
 2. di un credito di Euro 248.931 verso il Comune di Bologna per rivalsa del debito derivante dall'accertamento IRAP ramo sosta di pari importo;
 3. Credito verso cooperativa Coopertone di Euro 1.298.795 (interamente svalutato);
 4. Crediti vari per Euro 66.222;
- Crediti v/Fornitori per Euro 13.383;
- Crediti tributari per Euro 781.919, voce composta dal credito IVA per Euro 151.175, Credito Verso Erario per Ires e Irap versata in eccesso per Euro 567.847, Crediti diversi verso erario di euro 62.897.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

La Voce "Altre Riserve" è comprensiva della Riserva "Rettifiche di liquidazione " per Euro 86.369 che risulta quale contropartita del conto " Fondo costi ed oneri di liquidazione" di cui si dirà più avanti..

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Fondi per rischi e oneri	79.113	-	-	-	61.849	17.264	61.849-	78-
Totale	79.113	-	-	-	61.849	17.264	61.849-	78-

Altri fondi

Il "Fondo rischi per solidarietà contributi INPS" è rimasto invariato rispetto all'esercizio precedente.

E' stato completamente rilasciato il "Fondo Rischi contenzioso IRAP" iscritto nel 2016 per Euro 61.849 a fronte della valutazione del rischio a carico di ATC derivante dal contenzioso IRAP ramo sosta per la quota delle sanzioni 2007/2008. I presupposti per l'iscrizione di tale fondo sono venuti meno in seguito alla sentenza a favore di ATC relativa Contenzioso Tributario in materia di Irap ESERCIZI 2007-2010

La funzione del "Fondo per costi e oneri di liquidazione" è quella di indicare l'ammontare complessivo dei costi e degli oneri che si prevede ragionevolmente di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire. L'iscrizione iniziale nel fondo di tali costi, oneri e proventi, costituisce una deviazione dai principi contabili applicabili al bilancio ordinario di esercizio, che è giustificata dalla natura straordinaria dei bilanci di liquidazione e, in particolare, dalle finalità esclusivamente prognostiche del bilancio iniziale di liquidazione. Tale Fondo comprende:

- Costi amministrativi, compenso liquidatore, compenso Collegio Sindacale, compenso Revisore legale, spese legali.

Il Fondo in questione pari ad Euro 4.500, invariato rispetto al 2023, è costituito dal saldo compenso spettante al liquidatore di Euro 4.500.

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio.:

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
<i>Fondi per rischi e oneri</i>		
	Fondo solidarietà contr. inps	12.764
	Fondo per costi ed oneri di liquidazione	4.500
	Totale	17.264

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Inoltre, si attesta che non esistono debiti di durata superiore ai cinque anni.

Si precisa che i debiti per totali Euro 10.048.988 sono così composti:

- Debiti v/Banche Euro 4.466
- Fatture da ricevere Fornitori Euro 181.899
- Fornitori Euro 389.222
- Fornitori Controllanti Euro 1.203.096
- Debiti diversi v/controllanti Euro 30.620
- Debiti diversi v/terzi Euro 8.239.685.

Tra i debiti figura il debito verso controllanti di Euro 1.203.096 il quale origina dal canone dovuto al Comune di Bologna per la gestione Sosta fino al 4/5/14, incrementato in seguito alla già menzionata Sentenza della Corte dei Conti. Nonché debiti diversi verso il Comune di Bologna per Euro 30.620 relativi agli incassi parcheggio Staveco. La voce altri debiti è comprensiva del debito Verso Erario per il contenzioso IRAP di Euro 4.046.994..

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria, tenendo conto della procedura di liquidazione in essere.

Valore della produzione

I ricavi, compatibilmente con lo stato di liquidazione, sono iscritti in bilancio per competenza. Trattasi esclusivamente di sopravvenienze attive relative a debiti prescritti.

Si precisa a tale proposito che, sulla base del principio espresso dall'OIC 5 "correlazione col conto economico dei bilanci annuali di liquidazione", l'importo complessivo annuale di costi ed oneri stanziati al fondo spese di liquidazione che vengono rilevati in base al criterio di competenza, sono neutralizzati da un'apposita voce del conto economico inseriti tra i componenti positivi alla Voce A5 pari ad Euro zero nel 2024.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non esistono i presupposti.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

	Sindaci
Compensi	17.500

I Compensi dei Sindaci risultano così ripartiti: Presidente Dott.ssa Marino 7.500 - Sindaci effettivi Dott. Gianotti 5.000; Dott. Moscatiello (subentrato) 5.000.

Nel corso dell'esercizio non sono stati erogati acconti sul compenso spettante al Liquidatore accantonato al Fondo costi e oneri di Liquidazione per un residuo di Euro 4.500

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio 2024 non sono state effettuate operazioni con parti correlate. Permangono i rapporti di debito e credito col Comune di Bologna.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico, oltre a quanto relazionato sopra, in particolare relativamente agli esiti a favore di ATC dei contenziosi IRAP 2007/2010 -2012/2014.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427- bis del codice civile

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, non possedeva azioni proprie.

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

La società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio di Euro 47.717,02:

euro 22.758,68 a copertura delle perdite portate a nuovo;

euro 24.958.34 a nuovo.

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2024 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dal Liquidatore

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

11/03/2025

Paolo Diegoli, Liquidatore

ATC S.p.A. in liquidazione

Sede in Bologna (BO) - Via Rubbiani n. 5

Capitale sociale Euro 120.000 i.v.

Iscritta con Codice Fiscale 00610880379 nel Registro delle Imprese di Bologna

Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea dei Soci in occasione dell'approvazione del bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2024 redatta sensi dell'art. 2429, co. 2 del Codice civile

Ai Soci,

Avendo la Società conferito l'incarico del controllo legale dei conti ad un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Economia e delle Finanze (articolo 1, c1 lett. g) del d.lgs. 39/2010 e dall'articolo 2, c1 del decreto 20 giugno 2012 n. 144), prevedendo lo statuto all'art. 28.1 che il controllo contabile sia attribuito ad *"un revisore legale dei conti o"* ad *"una società di revisione legale iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia"*, l'attività di controllo legale dei conti, ai sensi dell'articolo 14 del citato D. Lgs 39/2010, è stata svolta dal revisore legale nominato dall'assemblea degli Azionisti del 10 maggio 2023.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione.

È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d'esercizio intermedio di liquidazione di ATC S.p.A. in liquidazione al 31.12.2024 (di seguito ATC), redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un utile d'esercizio di Euro 47.717 (Perdita Euro 13.405 nel 2023) ed un patrimonio netto di Euro 67.141 (Euro 19.425 nel 2023). Il bilancio è stato messo a nostra disposizione nel termine di legge in data 11 marzo 2025.

Il Collegio sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste Norma 3.8. delle *"Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate"* consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all'incaricato della revisione legale.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dottor Mario Mastromarino, ci ha consegnato la propria relazione datata 11 aprile 2025 contenente un *"Giudizio con rilievi"*.

1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del Codice Civile

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile sul loro concreto funzionamento.

Abbiamo partecipato ad incontri con il liquidatore ed istituzioni locali e alle assemblee dei soci; tali riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilievi particolari da segnalare.

Abbiamo acquisito dal liquidatore, con adeguato anticipo ed anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della liquidazione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni ed eventi di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Con il soggetto incaricato della revisione legale abbiamo scambiato tempestivamente dati e informazioni rilevanti per lo svolgimento della nostra attività di vigilanza.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, del sistema di controllo interno, anche tramite la raccolta di informazioni dal liquidatore responsabile e dai colloqui con la società di revisione e, a tale riguardo, non abbiamo particolari osservazioni da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare

correttamente i fatti di gestione mediante l'ottenimento di informazioni dal liquidatore e l'esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non sono emerse osservazioni particolari da riferire.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito della propria attività, non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle effettuate con parti correlate.

Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce dai soci ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile e ex art. 2409 c.c..

Non abbiamo effettuato segnalazioni al liquidatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-*octies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Non abbiamo ricevuto segnalazioni da parte del soggetto incaricato della revisione legale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-*octies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Non abbiamo ricevuto segnalazioni da parte dei creditori pubblici ai sensi e per gli effetti di cui art. 25-*novies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri e osservazioni previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione, oltre quelli enunciati infra e nella nota integrativa.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 ATC non ha conferito alla Società di Revisione incarichi diversi dall'attività di controllo contabile ai sensi di legge. Nell'ambito di tale attività, la società di revisione ha peraltro proceduto ad asseverare i saldi patrimoniali in essere nei confronti del Comune di Bologna, così come richiesto dalla normativa pubblica applicabile.

2) Osservazioni in ordine al Bilancio d'esercizio

Abbiamo verificato che il liquidatore ha dichiarato la conformità alle norme di riferimento che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio intermedio di liquidazione.

Abbiamo proceduto ad esaminare il progetto di bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2024, presentato in forma abbreviata nel rispetto delle norme di legge, art. 2335 bis c.c..

Sullo stato di liquidazione di ATC, il Collegio richiama la cessione del ramo sosta ed attività accessorie a TPER S.p.A, perfezionata in data 5 maggio 2014 a seguito dell'aggiudicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi della sosta alla stessa TPER, nonché la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci di ATC del 30 giugno 2014 di messa in liquidazione della società e la nomina del liquidatore nella persona del dottor Paolo Diegoli che ha assunto pieni poteri con decorrenza 2 luglio 2014.

Il bilancio sottoposto al nostro esame rappresenta il nono successivo alla messa in liquidazione della società ed è stato redatto in conformità all'art. 2490, comma 4 del Codice civile, ed a quanto interpretato ed indicato nel principio contabile OIC n.5.

Non essendo demandata al Collegio Sindacale la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale, il giudizio sul bilancio di ATC viene espresso con rilievi: A mio giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nella sezione "Elementi alla base del giudizio con rilievi" della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2024 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. I criteri di valutazione adottati dall'organo amministrativo in bilancio sono quelli previsti dall'art. 2426 c.c. e non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.

Per quanto a nostra conoscenza, il liquidatore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 5, c.c., rispetto ai criteri valutativi di presunto realizzo/estinzione dei valori numerari/poste patrimoniali evidenziati nel bilancio 2023.

Per quanto concerne la consistenza e composizione delle singole voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, il liquidatore ha fornito, nella Nota integrativa, notizie ed informazioni sui fatti che hanno caratterizzato l'esercizio in esame e sul relativo risultato ed i cui aspetti di rilievo sono richiamati dallo scrivente collegio nel paragrafo che segue.

Aspetti di rilievo del bilancio intermedio di liquidazione di ATC S.p.A in liquidazione

In continuità con quanto illustrato nei bilanci intermedi di liquidazione dei precedenti esercizi, il Collegio Sindacale richiama i contenziosi tributari descritti dal liquidatore nella nota integrativa, anche nei suoi aspetti numerari, in particolare:

- a) i contenuti e gli esiti di un processo **verbale di constatazione** da parte dell'Agenda delle Entrate di Bologna del 2012 avente ad oggetto l'applicazione del c.d. "**cuneo fiscale ai fini IRAP del ramo trasporti**", per gli esercizi **2007, 2008, 2009 e 2010 conclusosi definitivamente a favore di ATC con sentenza passata in giudicato.**

Il collegio richiama in sintesi:

- l'ordinanza del 22 dicembre 2023, con la quale la Corte di cassazione - dinanzi a cui era pendente il ricorso promosso da ATC per l'impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna del 5 giugno 2015- accoglieva le istanze di ATC
- la riassunzione della causa innanzi ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna che, in data 25 novembre 2024, accoglieva l'appello proposto da ATC promosso nei termini di legge (art. 63 D.Lgs. 546/1992) annullando contestualmente gli avvisi impugnati. L'Agenda delle Entrate veniva condannata al pagamento delle spese processuali a favore di ATC nell'importo di Euro 25 mila, oltre ad oneri e spese forfettarie.
- I termini per il ricorso in Cassazione da parte dell'Agenda delle Entrate venivano a scadere in data 9 febbraio 2025.

Alla data di redazione della presente relazione le spese processuali risultano in corso di incasso.

- b) la notifica, in data 27 ottobre 2016, di un ulteriore **processo verbale di constatazione** da parte dell'Agenda delle Entrate a cui seguiva e si concludeva il controllo fiscale relativo agli **esercizi 2012, 2013 e 2014, per violazioni riferite sempre all'applicazione del cuneo fiscale ai fini IRAP, conclusi definitivamente a favore di ATC con sentenza passata in giudicato.**

Il Collegio richiama in sintesi l'iter processuale:

- Il ricorso presentato dal liquidatore avanti alla CTP di Bologna e da questa rigettato con sentenza del 21 dicembre 2018, depositata in data 7 ottobre 2019, a sua volta impugnata avanti la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna grazie al supporto gratuito dei consulenti già a suo tempo incaricati.
- L'accoglimento, in data 8 luglio 2024, della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, che in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l'appello promosso da ATC avverso gli avvisi impugnati e condannava l'Agenda delle Entrate al pagamento delle spese processuali a favore di ATC, liquidandoli in euro 15,85 mila, oltre ad oneri e spese forfettarie.
- i termini del ricorso da parte dell'Agenda delle Entrate in Cassazione venivano a scadere in data 28 febbraio 2025.

Alla data di redazione della presente relazione le spese processuali risultano incassate.

- c) la notifica del 9 marzo 2015 ad ATC - ed a TPER S.p.A., a seguito di ulteriore verifica fiscale sull'esercizio 2011, di un **avviso di accertamento**, sempre riguardante l'**applicazione dell'agevolazione del cuneo fiscale ai fini IRAP (ramo sosta)**, avverso il quale la Società promuoveva ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, respinto a sua volta con sentenza della CTP del 19 febbraio 2016.

La Società impugnava tale sentenza in data 18 maggio 2016 in Commissione Tributaria Regionale con istanza di sospensione di efficacia della stessa; l'istanza di sospensione veniva rigettata in data 15 luglio 2016 ed il ricorso rigettato con sentenza del 13 agosto 2019, depositata in data 3 gennaio 2020.

Come già rilevato nelle precedenti note al bilancio, a causa della carenza delle risorse finanziarie necessarie a sostenere l'iter legale processuale, il liquidatore veniva impossibilitato ad impugnare la sentenza per Cassazione.

In merito, il collegio richiama quanto argomentato nelle precedenti relazioni sui rilievi formulati dai legali e consulenti dall'Agenda delle Entrate sull'inapplicabilità delle agevolazioni del cuneo fiscale al costo dei dipendenti del settore sosta per tale contenzioso, di cui ne hanno sempre confermato la contestabilità e, oggi, dopo il positivo esito dei contenziosi IRAP 2007-2010 e 2012-2014, tenuto conto della medesima natura dei rilievi, ne confermano l'aspettativa di una probabile positiva evoluzione.

I sindaci ricordano inoltre che, mentre il contenzioso di cui al punto a) è riferito al settore trasporti i contenziosi tributari di cui ai punti b) e c) sono riferiti anche al settore sosta e separatamente notificati anche a TPER S.p.A.

Riguardo al contenzioso di cui al punto a), come riportato in nota integrativa, il Collegio richiama le argomentazioni svolte negli esercizi passati in merito al pignoramento di tutta la disponibilità di ATC

da parte di Equitalia, con escussione delle fidejussioni in essere garantite da depositi vincolati presso le banche e dei crediti tributari a rimborso vantati presso l'Agenzia delle Entrate.

Secondo quanto emerso dalle interazioni del Collegio con il liquidatore, le **prime interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate sarebbero state avviate** con lo scopo di addivenire in tempi ragionevoli ad una corretta determinazione delle somme complessive da recuperare (inclusivi di interessi di legge) e dei tempi e modalità di rimborso delle stesse.

Peraltro, secondo quanto appreso in sede di verifica periodica, Il liquidatore ritiene di non poter escludere che il rimborso di tali crediti tributari possa avvenire anche a seguito di un **giudizio di ottemperanza** da promuovere nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e pertanto con tempi maggiormente dilatati rispetto alle attese.

Rispetto al **trattamento contabile di tali contenziosi**, il collegio rileva che il criterio di contabilizzazione e rappresentazione in bilancio delle partite patrimoniali ad essi afferenti - crediti e debiti verso Erario, TPER (ramo trasporti) e Comune di Bologna (ramo sosta) considerati i destinatari legittimi delle passività potenziali correlate ai procedimenti tributari illustrati-, così come quella dei potenziali oneri discendenti dall'evoluzione del contenzioso IRAP 2011, tuttora pendente, non sono stati modificati dal liquidatore.

Il Collegio rimanda alle precedenti relazioni sulle ragioni che hanno portato ATC a mantenere in conformità e continuità nel tempo tale impostazione contabile scaturente, in particolare, dall'interpretazione delle norme di cui all'art. 10 del contratto di scissione in merito all'inequivocabile identificazione dell'effettivo e principale titolare del contenzioso. Nella relazione del Collegio al bilancio 2023 veniva riportato: *"nella denegata ipotesi di definitiva soccombenza di ATC, gli importi contestati -inclusi sanzioni ed interessi- riferibili al settore trasporto, in applicazione delle norme contenute nell'articolo 10 del contratto di scissione ATC-TPER del 2012, sarebbero di esclusiva competenza e pertinenza di TPER S.p.A. Tale interpretazione è confermata e sostenuta da autorevoli pareri pro veritate che gli amministratori prima, nel 2013 (Professor Acquarone di Genova), ed il liquidatore dopo, nel 2015 (Professor Nanni dello Studio Galgano di Bologna), hanno richiesto al fine di supportare i trattamenti contabili relativi ai rapporti patrimoniali ed economici in essere tra ATC e TPER disciplinati nei bilanci ATC, già a partire dal 2012"*.

Il Collegio ricorda come sia TPER che il **Comune di Bologna** abbiano assunto una diversa posizione sull'interpretazione dei riaddebiti delle eventuali passività discendenti dai contenziosi tributari. In particolare, il Comune di Bologna escluderebbe la possibilità di poter riconoscere ad ATC, in caso di soccombenza, il rimborso delle sanzioni.

Sull'interpretazione dell'art 10 del contratto di scissione e specificamente sulla titolarità dei procedimenti tributari, va invece collocata la **contrapposta posizione assunta da TPER**. In particolare, il Collegio richiama la causa civile promossa da ATC nel 2017 relativamente alla richiesta di indennizzo, vinta in primo e secondo grado (l'iter processuale è analiticamente illustrato in nota integrativa e nelle precedenti relazione al bilancio del Collegio a cui si fa rimando), nonché, il ricorso per Cassazione promosso da TPER in data 29 febbraio 2024 avverso la sentenza di II grado ed il successivo contro ricorso per Cassazione del 9 aprile di ATC, promosso con l'assistenza ed il supporto dei consulenti che ancora una volta si sono resi disponibili a continuare ad assistere la società subordinando le loro spettanze alle future valutazioni sulla capienza patrimoniale di ATC.

Per quanto si possa ragionevolmente sostenere la positiva evoluzione del contenzioso IRAP 2011 (riferito ai medesimi rilievi fiscali dei contenziosi definiti) e quindi il conseguente venir meno delle ragioni alla base delle contestazioni in essere con TPER, ad oggi **permane l'incertezza dell'esito del giudizio in Cassazione sulla causa civile in essere con TPER**.

Rispetto alla **condizione finanziaria di ATC al 31 dicembre 2024**, in nota integrativa e nella relazione sul governo societario, ex art. 6, co.4 D.Lgs 175/2016, il liquidatore profila di tipo "basso" il rischio di liquidità, in conseguenza della positiva conclusione dei contenziosi tributari; tuttavia, le attuali limitate disponibilità e il rimborso delle somme pignorate ad ATC dall'Agenzia delle Entrate, quantificate in nota integrativa in un importo complessivo pari ad Euro 5.163.212, al netto degli interessi di legge maturati e maturandi alla data di rimborso (in corso di stima e valutazione), sebbene garantito da sentenze passate in giudicato, potrebbe essere influenzato dai tempi effettivi di accredito delle somme da parte dell'Amministrazione finanziaria, ad oggi non stimabili con ragionevole attendibilità e comunque non ipotizzabili, secondo la valutazione del liquidatore, entro il 2025.

Alla data di predisposizione della presente relazione, il Collegio prende atto dell'istanza di rimborso delle somme pignorate, oltre agli interessi e alle spese forfettarie definite, inviata dal liquidatore all'Agenzia delle Entrate in data 1° aprile 2025 a mezzo PEC.

Tale contesto, condiviso dallo scrivente Collegio, giustifica il mantenimento da parte del liquidatore di un prudente monitoraggio sull'andamento della liquidazione e sulla decisione di mantenere sospesi

tutti i pagamenti a terzi. Alla luce del nuovo contesto in cui versa la procedura di liquidazione, potenziali contenziosi con terze parti, ad oggi non a nostra conoscenza, potrebbero, invero, essere ragionevolmente negoziati senza significative ripercussioni sul proseguo delle operazioni.

In conclusione:

- in attesa di avere riscontri definitivi dalla Agenzia delle Entrate in merito alla definizione degli importi pignorati e al calcolo degli interessi di legge maturati e maturandi sulle somme pignorate, che potrebbero peraltro assumere valori di una certa rilevanza, con conseguente positivo impatto sulla situazione patrimoniale-finanziaria ed economica di ATC,
- valutata la necessità o meno di promuovere un giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, considerati il giudizio pendente del contenzioso IRAP 2011 e, in subordine, della causa in Cassazione con TPER,

e, pur prendendo atto di questa nuova prospettiva di ragionevole positiva risoluzione delle problematiche connesse alle operazioni di liquidazione, il Collegio ritiene che l'esito finale della procedura di liquidazione resti sempre subordinato al superamento delle incertezze pendenti descritte e alle aspettative di recuperare, nei tempi adeguati e necessari, i flussi di cassa conseguenti al realizzo delle poste attive iscritte in bilancio, oggi, ragionevolmente sufficienti e capienti per assolvere tutte le obbligazioni sociali di ATC.

3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Viste le risultanze dell'attività da noi svolta e in considerazione dei contenuti della relazione di revisione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, invitiamo i soci a considerare i possibili effetti di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio con rilievi" della relazione di revisione, con riferimento alle incertezze incontrate dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti nello svolgimento delle attività di revisione, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, così come redatto dagli amministratori.

Bologna, 14 aprile 2025

Il Collegio Sindacale

D.ssa Marina Marino * Presidente

Dr. Stefano Gianotti Sindaco Effettivo

Dr. Luca Moscatiello Sindaco Effettivo

"Il sottoscritto Diegoli Paolo, nato a Bologna (BO) il 24 aprile 1963, dichiara, che il presente documento è copia per immagine dell'originale cartaceo a seguito di avvenuto raffronto tra la stessa e il documento originale." (art. 22 del d.lgs 82/2005)."

ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Sede Legale Via Rubbiani n. 5 – 40124 BOLOGNA
Iscritta al Registro Imprese di BOLOGNA – C.F. e n. iscrizione 00610880379
Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA al n. 361761
Capitale Sociale Euro 120.000,00 i.v.
P.IVA n. 00610880379

* * * *

Relazione del revisore Indipendente
ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
al Bilancio Intermedio di liquidazione chiuso il 31/12/2024

All'Assemblea degli Azionisti di ATC S.p.A. in liquidazione.

Il sottoscritto Revisore, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, ha svolto le funzioni previste dall'art. 2409-bis c.c., a seguito di rinnovo della nomina per il triennio 2023 – 2025 con assemblea dei soci del 10 maggio 2023. In relazione alle attribuzioni a me spettanti in qualità di Revisore Legale della società **ATC S.p.A. in liquidazione** espongo la presente

Relazione sulla revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione

Giudizio con rilievi

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio, redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c., della società ATC. S.p.A. in liquidazione (la Società), costituito dallo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2024, dal Conto economico e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nella sezione "*Elementi alla base del giudizio con rilievi*" della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2024 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. I criteri di valutazione adottati dall'organo amministrativo in bilancio sono quelli previsti dall'art. 2426 c.c. e non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Nella Nota Integrativa che accompagna il bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2024 viene precisato, in continuità con quanto riportato nella Nota Integrativa relativa al bilancio intermedio di liquidazione precedente (31 dicembre 2023), che sono pervenuti alla Società avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate aventi ad oggetto l'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini IRAP relativamente ai seguenti periodi d'imposta:

- dal 2007 al 2010, per complessive maggiori imposte accertate pari ad Euro 3.726.949,00=. Avverso tali avvisi di accertamento la Società proponeva ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale di Bologna) da ora "CGT I", rigettato con Sentenza del 20.06.2014, e successivamente ricorso in Appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (ex Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna) da ora "CGT II" anch'esso rigettato con Sentenza del 05.06.2015. Quest'ultima veniva impugnata in Cassazione che con ordinanza del 22 dicembre 2023, n. 35800, accoglieva il ricorso di ATC cassando la pronuncia impugnata e rinviando alla CGT II dell'Emilia Romagna in diversa composizione. Come è noto, con l'ordinanza 22 dicembre 2023, n. 35800 della Corte di Cassazione, Sezione tributaria, è stato accolto il ricorso di ATC cassando la

pronuncia impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna la quale, in data 25/11/2024, ha accolto l'appello proposto da ATC in relazione agli avvisi impugnati e ha annullato gli avvisi stessi. L'Agenzia delle Entrate inoltre è stata condannata al pagamento delle spese processuali a favore dell'appellante, che liquida in complessivi euro 25.000,00, oltre IVA e CPA e spese forfettarie. In data 10 febbraio 2025 sono scaduti i termini per il ricorso in Cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate;

- **2011**, per complessive maggiori imposte accertate pari ad Euro 1.305.905,00=. Avverso tale avviso di accertamento la Società proponeva ricorso alla CGT I, rigettato con Sentenza del 19.02.2016, e successivamente ricorso in Appello davanti alla CGT II anch'esso rigettato con Sentenza del 13.08.2019. Quest'ultima non è stata impugnata in Cassazione in quanto, come riportato in Nota Integrativa dal Liquidatore *"per carenza delle risorse finanziarie della liquidazione necessarie a far fronte alle spese legali"*. Tuttavia la causa dovrebbe proseguire tramite TPER responsabile in solido;
- **dal 2012 al 2014**, per complessive maggiori imposte accertate pari ad Euro 308.332,00=. Avverso tali avvisi di accertamento la Società proponeva ricorso alla CGT I, rigettato con Sentenza del 21.12.2018, e successivamente proposto ricorso in Appello davanti alla CGT II grazie al gratuito patrocinio dei difensori. La **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, con sentenza del 8/7/2024, in riforma della sentenza impugnata ha accolto l'appello proposto da ATC in relazione agli avvisi impugnati e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali a favore dell'appellante, che liquida in complessivi euro 15.850,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie. In data 28 febbraio 2025 sono scaduti i termini per il ricorso in Cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.**

in ordine a tali eventi si precisa che gli Amministratori, previa acquisizione di autorevoli pareri, avevano ritenuto ragionevole iscrivere già nel loro Rendiconto della gestione, relativo al periodo dall'01.01.2014 all'01.07.2014, il debito verso l'Erario e, contestualmente dall'altro, il corrispondente credito nei confronti di TPER S.p.a., quale società beneficiaria in ragione degli atti di scissione intervenuti nel corso dell'esercizio 2012 e, segnatamente, in ordine al fatto che *"la Società scissa e la Società beneficiaria si sarebbero fatte carico di ogni sopravvenienza passiva e attiva inerente al ramo d'azienda di rispettiva competenza"* che, nel caso di specie, attiene al ramo d'azienda "Trasporto" scisso in TPER S.p.a..

Ciò non di meno, il Liquidatore, uniformandosi all'operato dei precedenti Amministratori, nonché previa acquisizione di parere pro veritate da parte di prestigioso studio legale di diritto amministrativo – commerciale italiano, manteneva tale impostazione contabile nei bilanci intermedi di liquidazione, e da ultimo, nel bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2024 in relazione al quale, nella Nota Integrativa, precisa che *"nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio si ritiene che il conseguente onere economico relativo al ramo d'azienda "Trasporto" non compete ad ATC S.p.A. in liquidazione ma a TPER S.p.A. e quello relativo al ramo d'azienda "Sosta" al Comune di Bologna. Pertanto, i relativi importi affidati all'Agente della riscossione, sono stati contabilizzati nei debiti/crediti"*.

A seguito delle azioni esecutive esperite dall'Agente della riscossione nei confronti della Società, il Liquidatore notificava in data 24.02.2017 atto di citazione contro TPER S.p.A. avente ad oggetto la richiesta di indennizzo per complessive Euro 4.975.305,00=, all'esito della quale il Tribunale di Bologna, con Sentenza n. 2451/19 del 14.11.2019, condannava TPER S.p.A. al pagamento in favore della Società dell'importo da quest'ultima concretamente corrisposto all'Erario. Al riguardo il Liquidatore precisa in Nota Integrativa che in data 17.07.2020 TPER S.p.A. presentava Appello avverso la citata Sentenza e all'Udienza del 27.04.2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 25.10.2022, mentre in data 26.04.2021 veniva siglato accordo transattivo con cui da una parte TPER S.p.A. rinunciava alla causa di merito promossa ex art. 616 cpc impegnandosi al pagamento di un contributo alle spese legali e, dall'altra, la Società rinunciava al processo esecutivo ed ai pignoramenti ancora in essere. In seguito all'udienza virtuale del 25.10.2022, depositate le comparse conclusionali

e le relative repliche, la Corte fissava l'udienza per il 28.03.2023 in ordine alla quale con Sentenza del 6.6.2023 la Corte d'Appello di Bologna ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, rigettando l'appello principale di TPER S.p.A. e l'appello incidentale di ATC S.p.A. in liquidazione. Successivamente alla chiusura dell'esercizio e, segnatamente, in data 29.02.2024 TPER S.p.A. notificava ricorso per Cassazione in seguito al quale ATC S.p.A. presentava tempestivamente opposizione in data 09.04.2024.

Le attività esposte nel bilancio al 31 dicembre 2024 comprendono un credito a fronte delle azioni esecutive esperite dall'Agente della riscossione rilevato contestualmente all'esecuzione dei pignoramenti.

I contenziosi tributari relativi all'IRAP per gli anni **2007–2010** (Sentenza CGT II grado n. 1097/2024) e **2012–2014** (Sentenza CGT II grado n. 716/2024), già oggetto di incertezza nei precedenti esercizi, si sono conclusi con **esito favorevole per ATC nel corso del 2024**. Le decisioni sono state pronunciate dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione, e hanno disposto l'annullamento degli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate. **I termini per un eventuale ricorso in Cassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria sono decaduti rispettivamente l'11 e il 28 febbraio 2025, ovvero dopo la data di chiusura dell'esercizio e prima della data di redazione del progetto di bilancio, rendendo le sentenze definitive e consolidando il diritto della Società al rimborso.**

In conseguenza di ciò, **in data 1 aprile 2025**, successivamente alla redazione del progetto di bilancio da parte del liquidatore, **la Società ha presentato all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso degli importi pignorati, per un ammontare complessivo di euro 5.163.212, oltre agli interessi maturati e maturandi.**

Le attività esposte nel bilancio al 31 dicembre 2024 comprendono già un credito a fronte degli importi pignorati.

Alla luce delle recenti Sentenze con esito favorevole alla Società intervenute nel corso del 2024 e divenute definitive nei primi mesi del 2025, relativamente ai periodi d'imposta 2007–2010 e 2012–2014 si ritiene sussistere un fondato e ragionevole presupposto per un esito favorevole anche per il periodo d'imposta 2011.

Al 31 dicembre 2024 permane pendente il contenzioso civile con TPER S.p.A. in sede di Cassazione, già menzionato, relativo alla richiesta di indennizzo avanzata da ATC per le somme versate all'Erario in pendenza dei giudizi. Sebbene il primo e secondo grado di questo giudizio si siano conclusi favorevolmente per ATC, e sebbene l'avvenuta chiusura definitiva di due dei tre contenziosi con l'Agenzia delle Entrate sia idonea a superare le motivazioni di fondo della causa con TPER, l'incertezza dell'esito del giudizio non è attualmente eliminata.

Nel bilancio al 31 dicembre 2024, la Società conferma la rappresentazione contabile dell'intero debito verso l'Erario e del credito di pari importo verso TPER, in virtù dell'art. 10 dell'atto di fusione e scissione dell'1 febbraio 2012, per totali euro 4.468.448 di cui euro 3.726.949 per imposte IRAP.

In considerazione di quanto sopra, ritengo che le situazioni esposte, sebbene rappresentate da importi significativi, siano adeguatamente descritte nella nota Integrativa e non compromettano la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio al 31 dicembre 2024 nel suo complesso.

Responsabilità del liquidatore e del collegio sindacale per il bilancio intermedio di liquidazione

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del bilancio intermedio di liquidazione che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; • ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno della Società;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'Organo amministrativo, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'Organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Bologna, 11 aprile 2025

* * * *

Il Revisore Legale

Dott. Mario Mastromarino



“Il sottoscritto Diegoli Paolo, nato a Bologna (BO) il 24 aprile 1963, dichiara, che il presente documento è copia per immagine dell’originale cartaceo a seguito di avvenuto raffronto tra la stessa e il documento originale.” (art. 22 del d.lgs 82/2005).”

ATC SPA. LIQUIDAZIONE

Sede legale: VIA RUBBIANI, 5 BOLOGNA (BO)

Iscritta al Registro Imprese di BOLOGNA

C.F. e numero iscrizione: 00610880379

Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA n. 361761

Capitale Sociale sottoscritto € 120.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 00610880379

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO 2024 EX ART 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

(documento del 13 marzo 2024)

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Quando emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di come meglio è effettive ed elimina le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazione o al rila scio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale

intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [CO.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, e effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte di conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [CO. 5]".

In relazione alle richiamate disposizioni normative, lo scrivente liquidatore evidenzia che la società ATC Spa è in stato di liquidazione e pertanto vengono meno gli strumenti cardine relativi alla valutazione del rischio di crisi aziendale quali:

- Valutazione della continuità aziendale;
- Valutazione dello stato di crisi;

Per quanto riguarda il rischio di credito e di liquidità, si rimanda a quanto relazionato nella nota integrativa al Bilancio 2024 a proposito dei Contenziosi in essere ed in parte conclusi. Per la precisione, si può ragionevolmente sostenere che i crediti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate corrispondenti agli importi pignorati per Euro 5.163.212, oltre ad interessi maturati, vengano sicuramente onorati in seguito alle sentenze favorevoli alla società. Mentre il rischio di liquidità è legato ai tempi con cui l'Agenzia delle Entrate provvederà a restituire il dovuto. Relativamente al rischio di liquidità, si segnala anche il conferimento degli incarichi di assistenza professionale conferiti al legale che assiste la società nella causa Tper per totali Euro 118.500,00 oltre maggiorazioni di legge e comunque al netto degli importi liquidati da controparte in seguito a transazione. Per espresso accordo, il pagamento del compenso sarà eseguito se ed in quanto i futuri incassi consentano di provvedere in tutto o in parte al pagamento stesso, a meno che controparte non venga condannata alle spese. Entrambi i rischi possono essere profilati di livello basso.

1. LA SOCIETÀ.

Durante l'esercizio 2012 è stato scisso il ramo trasporti a favore della beneficiaria TPER S.p.A, in data 5 maggio 2014, con atto notarile, è stata trasferita sempre a TPER S.p.A., a seguito di procedura di gara relativa all'affidamento dei servizi della sosta del Comune di Bologna, l'intera azienda residua facente capo ad ATC S.p.A. In seguito a tale cessione, gli elementi dell'attivo e del passivo rimasti nel patrimonio della Società erano riferibili unicamente a crediti, disponibilità liquide, debiti e fondi.

Il giorno successivo al predetto trasferimento aziendale, il Comune di Bologna, azionista di riferimento della Società, ha inoltrato al Consiglio di Amministrazione una richiesta di convocazione di assemblea straordinaria dei soci ai fini della messa in liquidazione di ATC S.p.A. e della conseguente nomina del liquidatore. Con Assemblea tenuta in data 30/06/2014 è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società e nominato il Liquidatore, nella persona del Dott. Paolo Diegoli. Tale nomina è stata pubblicata nel registro delle imprese di Bologna in data 02/07/2014. A tutt'oggi prosegue l'attività di liquidazione.

2. LA COMPAGINE SOCIALE

ATC Spa in liquidazione Capitale sociale euro 120.000,00 è partecipata al 59,65% dal Comune di Bologna per euro 71.580,00, al 37,15% da Città metropolitana di Bologna per euro 44.575,00, al 1,29% dal Comune di Ferrara per euro 1.552,00 e al 1,91% dalla Provincia di Ferrara per euro 2.293,00.

Rapporti tra la Società e i Soci

Non rilevanti in virtù dello stato di liquidazione.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito dal Liquidatore, nominato con delibera assembleare in data 30 giugno 2014 nella persona del Dott. Paolo Diegoli.

4. ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 16 maggio 2024 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026.

SIG.	CARICA	Nominato da	DECORRENZA A INCARICO	Compenso annuo spettante	note
MARINA MARINO	<i>Presidente</i>	ASSEMBLEA DEI SO CI	16/05/2024	<i>Euro 7.5000</i>	
STEFANO GIANOTTI	<i>Sindaco Effe ttivo</i>	ASSEMBLEA DEI SO CI	16/05/2024	<i>Euro 5.000</i>	
LUCA MOSCATELL O	<i>Sindaco Effe ttivo</i>	ASSEMBLEA DEI SO CI	16/05/2024	<i>Euro 5.000</i>	

Revisione Legale

L'attività di Revisione Contabile è stata attribuita al Dott. Mario Mastromarino e scade con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025.

5. IL PERSONALE

Non risulta personale occupato in essere alla data del 31/12/2024.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2024.

Non rilevante in virtù dello stato di liquidazione.

7. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Relativamente agli incarichi esterni, il liquidatore si avvale della procedura stabilita dal regolamento sull'assunzione di incarichi adottato dalla società ATC spa prima ancora di entrare in liquidazione.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (L.N. 190/2012 E D.LGS. N. 33/2013)

Presso la società non è più attivo un sito internet.

Per tale motivo, le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ai fini della **trasparenza** dell'azione societaria vengono pubblicate nel sito del Comune di Bologna.

Si precisa che, in mancanza di una struttura organizzativa, il Responsabile della Trasparenza viene individuato nel liquidatore, dott. Paolo Diegoli

Con riferimento alle **misure di prevenzione della corruzione**, in assenza di una struttura organizzativa, e considerata l'inattività della società, non si è ritenuto opportuno nominare un Responsabile Anticorruzione, poiché il soggetto controllante andrebbe a coincidere con quello controllato, vanificando gli obiettivi di prevenzione che tale figura riveste.

Paolo Diegoli, Liquidatore